



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Piazza Umberto I° – 64016 S.Egidio alla Vibrata
Tel. 0861-846511 – fax. 0861-840203 – Partita I.V.A. 00196900674
e.mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

AREA TECNICA – AMBIENTE – TERRITORIO

(Dirigente: Arch. Stefano Lo Parco)

SERVIZIO: URBANISTICA

DETERMINAZIONE

COPIA

Numero 172 del 30/12/2024

Repertorio Generale n. 551

Oggetto: Det. a contrarre dei S.I.A. per l'Adeguamento Regolamento Edilizio in recepimento regolamento edilizio tipo - intesa (gu n.268 del 16/11/2016)

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA AMBIENTE E TERRITORIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 163 del 17/10/2002 esecutiva, con la quale si approva il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

Visto il vigente regolamento di Contabilità di questo Ente;

Visto il Decreto del Sindaco, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area;

Visto il D.Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo;

Premesso che:

- il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata è dotato di una Piano Regolatore Esecutivo (P.R.E.) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.67 del 31/07/2003 ed è esecutivo dal 12/09/2003, data di pubblicazione sul B.U.R.A.;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 29/03/2007 venne definitivamente approvata la "Variante Generale di Assestamento al P.R.E.", divenuta efficace contestualmente alla pubblicazione sul B.U.R.A. avvenuta in data 13/04/2007;
- con Determinazioni del Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio n.127 del 31/12/2020 e n.23 del 03/03/2022 è stato conferito all'Arch. Filippo Di Giovanni l'incarico per la redazione della Variante generale al PRE vigente e degli atti ad essa connessi, quali il Rapporto Ambientale VAS per procedure ambientali;
- con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio n.12 del 05/03/2024 è stato conferito al Geologo Dott. Massimo Piotti il servizio di esecuzione dell'indagine geologica, geomorfologica e geologico-tecnica e redazione della relazione geologica relative alla Variante Generale al Piano Regolatore Esecutivo;
- con deliberazione del C.C. n.16 del 12/04/2024 si è proceduto all'adozione, ai sensi dell'art.10 della L.R.18/83 e s.m.i., della Variante Generale al Piano Regolatore Esecutivo;

Visto che con la Conferenza Stato - Regioni - Comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 si è sancita Intesa, pubblicata sulla GU n.268 del 16.11.2016 del Regolamento Edilizio Tipo nella quale:

- l'art. 1 stabilisce che il regolamento edilizio tipo è costituito da uno schema e dai relativi allegati recanti le definizioni uniformi e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia;
- l'art.2 comma 1 stabilisce i tempi che vengono concessi alle regioni (6 mesi) e ai comuni (successivi sei mesi) per l'adeguamento normativo;
- l'art.2 comma 3 stabilisce che superati i tempi massimi posti a disposizione delle regioni e dei comuni, le definizioni "*...trovano diretta applicazione prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili*";
- l'art. 1 dell'intesa stabilisce che il regolamento edilizio tipo è costituito da uno schema (allegato 1) e dai relativi allegati recanti le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (allegato B);
- l'Allegato A dell'Intesa stabilisce le definizioni uniformi aventi incidenza sulla normativa urbanistica sono immodificabili;
- ai sensi dell'art.2 comma 4 dell'Intesa "*Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente Intesa*";

Visto che la Regione Abruzzo:

- non ha ottemperato entro i 180 giorni di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'Intesa;
- con BURA n°26 del 23 febbraio 2018 ha pubblicato la Delibera di Giunta Regionale n°850 del 28.12.2017, "*Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016*";
- con BURA n°34 del 5 settembre 2018 ha pubblicato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 552 del 01.08.2018 recante "*Proroga dei termini per l'adeguamento comunale alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 850 del 28/12/2017*" ha provveduto a prorogare al 31.12.2018 il termine per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo;
- con BURA n°19 del 5 febbraio 2019 ha pubblicato la L.R. n°1 del 29 gennaio 2019 in cui il comma 8 dell'art.16 riporta "*La Regione Abruzzo recepisce lo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'Intesa,omissis*"; la Giunta regionale, **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore del presente comma, approva specifici criteri per il recepimento del RET da parte dei Comuni, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)."

Visto che, successivamente con la Legge Regionale n°25 del 23.08.2019 "Modifiche alla Legge regionale 29.01.2019, n. 1 recante "*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario*

2019/2021 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2019)" (BURA Speciale n.133 del 04.09.2019):

- 1) ha abrogato il comma 8 dell'art. 16 della L.R. 20.01.2019 n. 1 e inserito dopo l'art. 16 della cit. legge, l'articolo 16 bis, che indica principi e procedure a cui i Comuni della Regione Abruzzo, dovranno sottostare per adeguare i propri regolamenti edilizi alle disposizioni contenute nell'Intesa Stato-Regioni-Enti Locali;
- 2) ha stabilito di inviare il Regolamento Edilizio alla Regione Abruzzo ai sensi della L.R.32/2015, non trovando applicazione i commi 5, 6, e 7 dell'art.16 della L.R. 18/83;
- 3) al comma 3 ha stabilito che *"..... continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute negli strumenti urbanistici vigenti fino all'approvazione dei nuovi Piani Regolatori Generali o delle varianti generali di cui alla Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore, che dovranno dare piena attuazione al "quadro delle definizioni uniformi";*

Visto che:

- nella Legge emergono due aspetti, tra gli altri, di interesse dei Comuni. Il primo che le 42 definizioni uniformi, aventi incidenza urbanistica saranno da applicare alla prima variante del Piano Regolatore. La seconda che entro 6 mesi dalla pubblicazione sul BURA, pertanto entro il 5 marzo 2020, i Comuni dovranno approvare il nuovo Regolamento Edilizio, secondo lo schema nazionale;
- La lettura combinata dei commi dell'art. 2 dell'Intesa definisce la perentorietà del recepimento comunale e le eventuali conseguenze *"Decorso il termine di cui al primo periodo (180 giorni) entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili."*;
- a latere, si rappresenta che al comma 4 dell'art. 2 della Conferenza Unificata si è stabilito che *"Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente intesa."*

Ravvisata quindi la necessità di assolvere a questo obbligo amministrativo;

Rilevato che, sulla base degli accertamenti effettuati direttamente non è possibile affidare il servizio in oggetto al personale dell'ufficio tecnico per:

- carenza di organico di personale tecnico;
- difficoltà di rispettare i tempi dell'approvazione della variante generale al PRE;
- difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di affidatario per darne compiutamente attuazione;

Accertato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal

medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Visto che:

- l'importo stimato della prestazione complessiva del servizio in oggetto ammonta ad € 13.200,00, (oneri contributivi ed IVA esclusi);
- in relazione alla tipologia d'incarico, lo stesso debba essere inquadrato tra i "Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici", del Codice, riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE";
- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Visto che questo Ente ha aderito con deliberazione Consiglio Comunale n.4 del 04/06/2015 alla convenzione per la gestione associata, per il tramite dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, della Centrale Unica di Committenza;

RITENUTO di procedere consultando, tramite la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Territorio Val Vibrata, un operatore economico individuato dall'Elenco OO.EE. iscritti nell'elenco dei fornitori presso la stessa CUC Valvibrata;

Atteso che, in relazione alle procedure di affidamento cd "semplificate", come quella di specie, l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione degli operatori economici da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura (cfr. *ex multis* TAR Campania - Napoli, sez. II, 08/03/2017, n. 1336);

Atteso che è stata accertata quindi l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

Considerato che l'oggetto e le finalità del presente provvedimento riguardano l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi "*all'Adeguamento Regolamento Edilizio in recepimento regolamento edilizio tipo - intesa (gu n.268 del 16/11/2016)*";

Dato atto che il servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Atteso che:

- ai sensi dell'art.14 del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, ammonta ad € 13.728,00, al netto di IVA;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (cfr. determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3);

Ritenuto pertanto che trattandosi di servizio di importo inferiore ad 140.000,00 euro, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma

1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Visto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima e nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Richiamato il Parere Funzione consultiva ANAC n.13 del 27/04/2022;

Atteso che è pertanto possibile procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Dato Atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/20 <<https://www.luigifadda.it/codice-dei-contratti-pubblici/>>23 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato Atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi;

Dato atto di avere predisposto la seguente modulistica per consentire all'o.e. consultato di rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali sopra specificati e di formulare la propria offerta:

- 1) Mod. 1 - modello ex art. 52, comma 1, del Codice dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445 e s.m.i. con la quale il professionista, dichiara quanto riportato nel predetto modello, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- 2) Mod. 2 - modello dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

Visto il parere 757/2020 con il quale il MIT ha precisato che in caso di affidamento diretto non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione; quindi l'offerta verrà valutata in base al ribasso percentuale sull'importo a base d'asta;

DATO ATTO che, tramite sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Territorio Val Vibrata, con nota prot. n.16916 del 19/12/2024 è stato invitato a presentare offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto l'Arch. Filippo Di Giovanni con sede legale a Colonnella (TE), il quale, in RTP con gli architetti Marcello Borrone e Sara Marconi (giovane professionista), ha offerto, per l'esecuzione del servizio, l'importo di € 12.000,00 oltre cassa previdenza ed IVA come per legge;

Atteso che l'offerta presentata dal professionista di cui sopra di è ritenuta conveniente e congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa Amministrazione e alle caratteristiche dei servizi in oggetto;

Dato atto che l'operatore economico suindicato è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Preso atto che, dall'esame della documentazione presentata, non emergono fatti od elementi ostativi all'affidamento dei servizi in oggetto, avendo l'operatore economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti, così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;

Dato atto della regolarità contributiva dei componenti l'RTP come segue:

- Arch. Filippo Di Giovanni - Certificazione INARCASSA emessa il 30/12/2024 prot.610970;
- Arch. Marcello Borrone - Certificazione INARCASSA emessa il 30/12/2024 prot.374003;
- Arch. Sara Marconi - Certificazione INARCASSA emessa il 30/12/2024 prot.938659;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

Ritenuto di affidare all'RTP costituito dagli architetti Filippo Di Giovanni, Marcello Borrone e Sara Marconi (giovane professionista) le attività del servizio per *l'Adeguamento Regolamento Edilizio in recepimento regolamento edilizio tipo - intesa (gu n.268 del 16/11/2016)* per un importo di euro 12.000,00 oltre Cassa Previdenza e IVA per complessivi € 15.225,60, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto che al servizio tecnico in argomento è stato assegnato il Codice CIG B50C4F1883;

Considerato che la spesa complessiva, derivante dall'affidamento del servizio tecnico di cui al presente atto, è pari ad un importo lordo complessivo di € 15.225,60, al lordo della Cassa Previdenza e dell'IVA;

Evidenziato che gli oneri derivanti dall'affidamento del servizio di cui al presente atto, dell'importo di € **15.225,60**, trovano integrale copertura finanziaria con le somme imputate nel bilancio di previsione come segue:

- quanto ad € 8.500,00 sul bilancio del corrente esercizio finanziario anno 2024 alla Miss. 01 Progr. 06 Titolo II Macroaggr. 03 Cap. 199 "Spese progettazioni perizie e collaudi"
- quanto ad € 6.725,60 sul bilancio dell'esercizio finanziario anno 2025 alla Miss. 01 Progr. 06 Titolo II Macroaggr. 03 Cap. 199 "Spese progettazioni perizie e collaudi"

Ritenuto ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Individuato ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 36/2023, nel sottoscritto Arch. Stefano Lo Parco, il Responsabile Unico del Progetto (RUP);

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. ed il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

DETERMINA

- 1) **di richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.
- 2) **di affidare**, all'RTP costituito dagli architetti Filippo Di Giovanni (Capogruppo-Mandatario), Marcello Borrone e Sara Marconi (giovane professionista) le attività del servizio per *l'Adeguamento Regolamento Edilizio in recepimento regolamento edilizio tipo - intesa (GU n.268 del 16/11/2016)*, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023, per un importo di euro 12.000,00 oltre Cassa Previdenza e IVA per complessivi € 15.225,60;
- 3) **di precisare** che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 4) **di stabilire** quanto segue in relazione del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento diretto, dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti *l'Adeguamento Regolamento Edilizio in recepimento regolamento edilizio tipo - intesa (GU n.268 del 16/11/2016)*;
 - Importo del contratto: € 12.000,00 oltre € 480,00 per contribuzione Inarcassa (4,00%) per un importo imponibile di € 12.480,00, oltre IVA al 22% per € 2.745,60, per un importo complessivo di € 15.225,60;
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
 - Il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni è fissato in n.60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione dell'incarico;
 - Penale, non espletando le prestazioni oggetto di affidamento entro il termine stabilito nel presente atto, il professionista sarà soggetto ad una penale nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni;
 - Pagamento delle prestazioni avverrà in unica soluzione all'approvazione del Regolamento Edilizio oggetto d'incarico;
 - Obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa generale del professionista;
 - Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- 5) **di dare atto** che:
 - in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
 - inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- 8) **di attribuire** alla presente determinazione "VALORE CONTRATTUALE", con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
- 9) **di precisare** che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha

attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante potrà verificare la dichiarazione, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- 10) **di prendere atto che**, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- 11) **di dare atto che**:
- ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Stefano Lo Parco, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62;
 - al servizio tecnico in argomento è stato acquisito il codice CIG **B50C4F1883**;
- 12) **di impegnare** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la seguente somma di **€ 15.225,60** corrispondente a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come segue ai seguenti creditori:
- quanto ad **€ 4.000,00** alla Miss. 01 Progr. 06 Titolo II Macroaggr. 03 Cap. 199 "Spese progettazioni perizie e collaudi" in favore dell'arch. Filippo Di Giovanni con studio professionale a Colonnella in via Flaviano n. 111 P.IVA n. 00948200670 C.F. DGVFPP64S20L103U - annualità 2024;
 - quanto ad **€ 3.612,80** alla Miss. 01 Progr. 06 Titolo II Macroaggr. 03 Cap. 199 "Spese progettazioni perizie e collaudi" in favore dell'arch. Filippo Di Giovanni con studio professionale a Colonnella in via Flaviano n. 111 P.IVA n. 00948200670 C.F. DGVFPP64S20L103U - annualità 2025;
 - quanto ad **€ 3.500,00** alla Miss. 01 Progr. 06 Titolo II Macroaggr. 03 Cap. 199 "Spese progettazioni perizie e collaudi" in favore dell'arch. Marcello Borrone con studio professionale a Francavilla al Mare in Via Spaccapietra n. 5 P.IVA n. 01596800696 C.F. BRRMCL58A15C632K - annualità 2024;
 - quanto ad **€ 2.590,24** alla Miss. 01 Progr. 06 Titolo II Macroaggr. 03 Cap. 199 "Spese progettazioni perizie e collaudi" in favore dell'arch. Marcello Borrone con studio professionale a Francavilla al Mare in Via Spaccapietra n. 5 P.IVA n. 01596800696 C.F. BRRMCL58A15C632K - annualità 2025;
 - quanto ad **€ 1.000,00** alla Miss. 01 Progr. 06 Titolo II Macroaggr. 03 Cap. 199 "Spese progettazioni perizie e collaudi" in favore dell'arch. Sara Marconi con studio professionale a a Martinsicuro in Via Roma n. 219 P.IVA n. 02099540672 C.F. MRCSRA94S55H769Q - annualità 2024;
 - quanto ad **€ 522,56** alla Miss. 01 Progr. 06 Titolo II Macroaggr. 03 Cap. 199 "Spese progettazioni perizie e collaudi" in favore dell'arch. Sara Marconi con studio professionale a a Martinsicuro in Via Roma n. 219 P.IVA n. 02099540672 C.F. MRCSRA94S55H769Q - annualità 2025;
- 13) **di procedere** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dal professionista in sede di offerta, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 14) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 15) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, *oltre all'impegno di cui sopra, non* comporta i *ulteriori* riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione;

16) **di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, art. 37 comma 1 e 2 e art. 23 comma 1 lettera b;

17) **di trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

La presente Determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile Economico-Finanziario ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Per accettazione

arch. Filippo Di Giovanni
(Capogruppo-Mandatario RTP)

**Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ambiente e Territorio
f.to Arch. Stefano Lo Parco**

La presente Determinazione viene trasmessa al Servizio Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Risorse Umane in data _____.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ambiente e Territorio
F.to Arch. Stefano Lo Parco

Vista la determinazione di che trattasi, si esprime parere contabile FAVOREVOLE e si attesta che:
[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale
[X] Per la spesa derivante dal presente atto, esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul Bilancio del Corrente Esercizio Finanziario al Cap. 199

Con Impegno N. 921/2024

Liquidazione N. _____ / _____.

Sant'Egidio alla Vibrata, 31/12/2024

Il Dirigente dell'Area Economico- Amministrativa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. N. _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi

Sant'Egidio alla Vibrata, _____

Il Messo Comunale

E' copia conforme all'originale.

Sant'Egidio alla Vibrata, li _____

Il Dirigente dell'Area Tecnica-Ambiente e Territorio
Arch. Stefano Lo Parco

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- All'Assessore competente;
- Al Segretario Comunale;
- Al Responsabile del Servizio competente;

Sant'Egidio alla Vibrata, li _____

Il Responsabile del Procedimento